

Seduta del 20 Gennaio 1753.

Sono presenti i Signori Condi^{ff} di Presidente, Giamalodi,
Bottarga ^{Chiarini} Condiglieri. Si considero come presente il Con^{si}
Allegro che commisi in suo nome sotto. Wolfino ^{ff} Segretario.

Cappuccini di Messina I
Giudizio Superiore m.



Il Condiglieri Condi riferisce un momento
del giudizio Superiore di cui si è trattato nella
precedente seduta dell'11 antecedente mese.
Ha fatto presente al Consiglio che debba
si ritenga che la sentenza preparatoria del
Corte D'Appello di Messina non pre-
giudichi il merito e la sentenza della
controversia, e in per le ragioni addotte in
precedenza, reputo opportuno Condi non
stare ricorso in Cassazione, imperochè il
punto controverso che consiste nel valore de
l'ordine di Cappuccini è incapace affa-
bitamente di acquistarsi e possedere, lo
potrebbe in via di eccezione mediante l'au-
torizzazione del Tribunale Apostolico e in
quindi sia necessario di giustificare un
innanzi caso fatta autorizzazione, potrei
essere più convenientemente sotto

Dalla Corte Suprema e si risparmiò di
quinta una nuova sentenza. Della Corte d'Appello
Il Consiglio - All' unanimità
Adotta il parere del Signor Procuratore

Collegiata di Montelone II
Canonico Piperno: Giudice
Lombardi Comita



L'Ufficio a nome del Consigliere Comita
Ateneo riferisce nuovamente dello app
Lombardi Comita trattato nella precedente
Adunanza del 29 Junho 1874.
Si da lettura di un foglio d'assenso
Divisione Contenziosa e della sentenza
e voto del Signor Comita

Il Consiglio
Ritene che sebbene la questione presentava
una certa gravità sembra tuttavia
che il voto del Comita abbia interposto
e ragione a sostenere il giudizio.
Ma intanto perchè trattata
vacante all'epoca del Decreto
1871, giusta la Decisione della
Corte d'Appello, e perchè i partiti della causa
se pure ve ne siano, non hanno presentato
alcun atto regolare di rinuncia
ad e i beni che ne compongono la
passerebbero allo Stato

Ma conseguentemente affiora e ragione perchè il
titolo di proprietà lo desume dalla legge
e questo titolo gli dà il diritto per rinunciar
i suoi beni chiunque lo possiede. Negotium
morte - peris:

Delibera unanime
Dovrà rimanere in Cassazione avendo la
sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro

Il Consigliere Comita riferisce quanto
Segue:
In un giudizio vertuto in primo grado avanti
il Tribunale Civile di Trapani, il D. App.
pubb. avanti la Corte d'Appello di
Alquida contro un Cavaliere di Trapani emanarono
due sentenze, l'una in prima istanza in
Data 17 Junho 1870 alla quale in rapporto
alle spese giudiziali fu condannato il
" Cavaliere alla metà delle spese fatte del giu-
dizio liquidate in L. 60.00 colla compen-
sa dell'altro metà. " L'altro in appello
in Data 10 Aprile 1871 alla quale sono
però in rapporto alle spese " compen-
sa per tutto la parte le spese di prima
e seconda istanza. "



Che a seguito di questa ultima Declarazione
 a cura e spesa della quale sono state
 e notificate i due giudicati si fece a carico
 il Consigliere il rimborso della metà delle
 spese fatte per la lettura regitta e notifi-
 cazione della sentenza del Tribunale, per
 per la lettura, regitta e notificazione
 sentenza d'appello, ritenuto che la con-
 segna dichiarata delle spese obbligava
 parte contendente a rispondere all'altra
 che ad erogare le spese in Tribunale
 la metà delle medesime e si è come
 sempre a praticarsi in casi consimili.
 Il Consigliere invece pretendeva di non
 tenuto al rimborso di tale metà
 spese.

L'Intendenza di Giustizia di Napoli
 come dalla sua nota di Dicembre 1878
 avverte che il Tribunale per il Tribunale
 diritto a ripetere dal Consigliere la
 metà delle spese di lettura, regitta e
 notificazione della sentenza.
 L'Ufficio del Contenzioso Provinciale
 in Napoli opinava perche' non
 dovessero essere

la rifusione della metà delle spese tanto di primo
 che di secondo grado.
 Pretendeva di quistione che si ridolve più appoalante
 avendo ricorso alla pratica comunemente adottata
 presso il Cancelleria giudiziaria il Relatore del
 Comm. Ondi perche' ritenere di contestare in pre-
 serti il Cancelleria della Corte d'Appello di
 Firenze e opinare poi all'Amministrazione il
 richiedete delle appunto informazioni.
 Il Consiglio prende atto delle deliberazioni
 del Relatore, accetta la proposta e si immette a
 quanto sarà per riporre alle Divisioni Contenziose.
 Il Comm. Ondi a compimento dell'ordine per
 nella seduta del 20 Gennaio 1879 ha fatto per
 menti annessi alla Divisione Contenziosa di
 quanto suo parere accettato in precedenza
 dal Consiglio di Amministrazione.
 "Dovetti intendere comprendete tutte le spese
 "incluse quella della sentenza di primo grado
 "e esclusa quella di lettura, regitta e notifi-
 "cazione della sentenza d'appello e delle
 "quali per conseguenza il Consigliere è tenuto
 "a rimborsare la metà a quest'Ufficio.
 Il Relatore è partito dal concetto
 che mentre il carico affiene Solitale senza

tutte le parti, sarebbe ingiusto che la parte...
nata al pagamento...
spese le quali per questa ragione appunto...
intendano ripartite per metà ciascuna.

Convento del Carmine in Monte
San Giustino: Causa contro
Cappola e Grimaldi fideicom.
mistari dell' Eredità Collina S.



IV Il Convento...
spese cioè il caso d'appellare...
per via del Tribunale Civile...
in data del Agosto 1774 che avvenne...
giorno 16 Maggio 1774 intimato...
mistari dell' Eredità...
inque annate per elezione...
fioriva come da atto 11. Feb. 1700

I Perché la disposizione...
atto non contiene che una...
mente finanziaria.

II Perché non si...
della stessa...
Eredità...
Convento del Carmine...
di questo...
due la...
III Perché la...
Cappola e Grimaldi...
IV Perché nessuno...

Convento di Montecarlo V
Annate Tabini per
elezione di mese.



fondazione ad oggetto di...
quelle...
Il Consiglio di...
Relatore e delibera...
follone.

Il Convento...
alla proposta...
per l'annullamento...
spese...
tredici...
della famiglia...
di mese nel giorno...
Monsignore...
della...
di un mese...
per privato...
Civile...
Causa...
per obbligo...
indisposizione...
in...
spese...
Relatore

L'acquisto di Vergini in VI
 Napoli
 Nuova Azione per riduzione di
 Canone Esistente.

Il Canone Esistente del fondo sito sul
 di S. Anastasio già di dominio Civile di
 retto ai Vergini di Napoli, in forza di
 per riduzione di canone.

Questa Comanda come risulta dalle
 venne respinta dall'Amministrazione
 In seguito a ciò il Maggiore presentò
 nuova Comanda in data del 10 Aprile
 1872 in cui fa le seguenti proposte:
 1° Regolarizzare all'atto della stipulazione
 della riduzione del Canone L. 300.
 2° Sottrarre tutte le rendite proprie
 L. 100 ogni anno accrescere fino al totale del
 debito.

3° Che si riduca il canone al quinto
 da stabilirsi mediante perizia
 Amministrativa. Dalle proposte contenute
 A3 e che si è la più ridotta, si è
 offrire facendone e proporre il
 approvabile. La ragione è che
 Amministrativo il fatto che la confisca del
 abbia ricominciato e reso inabile alla
 una metà del fondo, è evidente che al
 atto si deve applicare il notaio per
 res perit Dominio, il quale non

Distinzioni fra il Canone Civile e il Canone
 esistente; E che è applicabile il di-
 spetto dell'Art. 1560 del Codice Civile
 che si espone così.

Se il fondo non è costituito che in parte
 non può l'infinita pretendere alcuna
 diminuzione di Canone, se la rendita
 della parte che resta sia sufficiente
 per pagare interamente. In
 questo caso poi è sempre che se sia
 spenta una parte stabile l'esistente
 può rimeritare al suo Canone retrocedendo
 il fondo al precedente.

Secondo Canone le Disposizioni delle
 leggi riguardo l'esistente ogni il Maggiore
 ha il diritto di ottenere una diminuzione
 oppure di retrocedere i beni al fondo
 per il tutto.

Che spesso però si dubita il fatto
 della ragione suddetta e la conseguenza
 di diminuzione di metà del fondo,
 come è stabilito dalla perizia del
 29 Novembre 1872 eseguita dallo
 Architetto Laureato in via del Corso,
 per Canone di S. Anastasio


il ripendente non può se non proporre la
Deduzione del Canone di L. 1200. e
L. 16 quale è il valore netto della
Deduzione alla parte di fondo
ad istanza

In ordine alle due domande contenute
nel numero 1 e 2 della Domanda
ione il sottoscritto è pare di aver
che l'Amministrazione potrebbe nella
esazione degli arretrati acciacciati alla
indagini del Maine; e non ne
se altri Capiti, che ha perduto
parte degli interessi Corati sui
arretrati, interelli che andrebbero
separatamente; ma di altri parti
il vantaggio d'affidarsi al
D. M. di L. pare proporre
rispetto lo stesso cui che sarebbe
giornalmente garantita. L'Amministrazione
la perizia fosse rivoltata alla
lità del governo del partito
gi' al Reale.

Il Consiglio di Affari al
del S. Reale e del Reale
accoglie l'istanza Majori

per una garanzia solida e stabile
per pagamento degli arretrati, tenendosi
anche non solo ottenere un aumento
dell'anno L. 119.16 deducendo dal
perito portante della somma ad anno
L. 800.

Genova 20 gen 1873

del presidente Sanguinetti
Fondy  G. P. 